



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1881

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GENNARO CILETTI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11267 del 10 marzo 1998 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Gennaro Ciletti, nato a Bagnoli Irpino (AV) l'11 aprile 1959;

VISTA la nota del 12 febbraio 2021 (prot. n. 9875 di pari data), con cui Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Gennaro Ciletti, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 21 giugno 2021 (prot. n. 43739 di pari data), 27 luglio 2021 (prot. n. 50834 di pari data), 4 agosto 2021 (prot. n. 52377 di pari data), con cui Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 6 agosto 2021 (prot. n. 53729/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Gennaro Ciletti, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver fornito ai clienti informazioni non rispondenti al vero;

RILEVATO che, con nota dell'8 agosto 2021 (prot. n. 53912 del 9 agosto 2021), il Sig. Gennaro Ciletti ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 25 agosto 2021 (prot. nn. 59062 e 59063 di pari data), notificate al consulente in pari data, con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute con nota del 13 settembre 2021 (prot. n. 62114 di pari data) nell'interesse della parte;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Gennaro Ciletti, svoltasi in data 6 ottobre 2021 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti”, adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la predetta nota del 13 settembre 2021, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota del 14 settembre 2021 (prot. n. 62407 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche al consulente con nota del 1° febbraio 2022 (prot. n. 6134 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Gennaro Ciletti e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Gennaro Ciletti, con nota del 28 febbraio 2022 (prot. n. 14805 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Gennaro Ciletti la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- per la violazione relativa alla mancata osservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per aver fornito informazioni non corrispondenti al vero a soggetti terzi non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nella fattispecie risulta rilevante. La condotta in esame, infatti, si è sostanziata nella predisposizione e nel rilascio non autorizzato di un'attestazione in cui risultano presenti una pluralità di elementi tali da lasciar falsamente intendere la riconducibilità del predetto documento alla Banca e certificare, dunque, lo svolgimento di attività di verifica, che non sono state effettivamente poste in essere, da parte della medesima;
- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun tipo di precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta quantomeno a titolo di colpa grave dal Sig. Gennaro Ciletti;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Gennaro Ciletti, nato a Bagnoli Irpino (AV) l'11 aprile 1959, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti